

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 20/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 10 maggio 2013 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 1.230,42 euro per commissioni corrisposte e non maturate ed alla refusione delle spese difensive per 250,00 euro.

L'intermediario, costituitosi, segnala la trasparenza delle condizioni contrattuali dalle quali emergerebbe con chiarezza la distinzione dei costi up front non retrocedibili in caso di estinzione anticipata e recurring soggetti a maturazione nel tempo e quindi proporzionalmente rimborsabili in caso di anticipata estinzione. Tanto premesso rappresenta che al ricorrente in sede di conteggio estintivo furono rimborsati i costi recurring riferibili alle attività di gestione del credito e che nulla spetta a titolo di oneri assicurativi non goduti in quanto nessun costo è stato sopportato dal cliente a tale titolo. Precisa inoltre che nessun rimborso per spese di assistenza difensiva può essere reclamato alla luce della natura non complessa della controversia oggetto del ricorso.

Premessa la non rimborsabilità dei costi up front non retrocessi, l'intermediario rappresenta di aver fatto pervenire al ricorrente assegno dell'ammontare di euro 210,00 comprensivi del rimborso pro rata temporis delle spese istruttorie non maturate e dei costi di procedura sostenuti per la presentazione del ricorso.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria relativa alle voci di costo istantanee corrispondenti alle commissioni intermediario del credito e commissioni finanziarie. Sono invece da restituirsi secondo il criterio del pro rata temporis, siccome di chiara indole recurring, le altre voci di costo sopportate dal cliente.

Per le ragioni appena enunciate, preso atto delle restituzioni già effettuate e comprensive delle spese per la presentazione del ricorso, respinta la domanda di refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,08%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				1.643,48 €	Up front	618,79 €		618,79 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				740,38 €	Up front	278,76 €		278,76 €
<i>Commissioni di istruttoria</i>				350,00 €	Recurring	210,00 €		210,00 €
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				573,58 €	Recurring	344,15 €	888,48 €	-544,33 €
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				907,16 €	Recurring	544,30 €		544,30 €
<i>Spese varie</i>				1.139,04 €	Recurring	683,42 €	683,28 €	0,14 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	210,00 €	-210,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								897,66 €

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento di 897,66 euro.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 897,66.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI